

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel PROCEDIMENTO N. 28/2018

In seguito alla trasmissione, in data 16 ottobre 2018 da parte della Procura Federale della segnalazione inoltrata dal Presidente di Giuria Maria Grandinetti, datata 14 ottobre 2018, e relativa a fatti accaduti durante la Finale Circuito Classic Mipaaf/ Finali Campionati Giovani cavalli Fise, presso le strutture di Arezzo Equestrian Center in data 14 ottobre 2018, veniva promosso procedimento disciplinare a carico del cavaliere **FISICHELLA GIOVANNI**.

La segnalazione, contenuta in un'apposita relazione del Presidente di Giuria, riguardava il comportamento del cavaliere FISICHELLA GIOVANNI, il quale sarebbe stato eliminato dalla competizione durante lo svolgimento della terza prova del campionato dei sette anni poiché utilizzava in modo improprio gli speroni, circostanza accertata dall'intervento della chief steward Valeria Nicolis e successivamente verificata, dal punto di vista clinico, dal veterinario in servizio Dott. Montecchi.

Nei termini prescritti pervenivano memorie e documenti da parte del sig. Fisichella, patrocinato dall'Avv. Cristina Marletta, mediante le quali si rappresentava l'insussistenza del fatto come addebitato all'incolpato, il quale non solo aveva effettuato un percorso netto, penalizzato per il superamento del tempo massimo ed era stato collocato al sesto/settimo posto in classifica ma, a seguito del controllo stinchiere, in occasione del quale la Nicolis aveva riscontrato le escoriazioni sollevando il sottopancia del cavallo, lo stesso era stato eliminato dal concorso. La difesa allega anche un video amatoriale a riprova del comportamento corretto tenuto dal cavaliere nei confronti del cavallo e del fair play dello stesso e, nel richiedere l'archiviazione, ritiene a sua volta che il comportamento della Nicolis e della Presidente Grandinetti non sia stato professionale e legittimo (riservandosi ogni azione in merito nelle sedi competenti). Insiste, poi, sul fatto che il dott. Montecchi abbia



ravvisato escoriazioni sul solo fianco sinistro del cavallo e non su entrambi i fianchi, sul fatto che il Fisichella avrebbe indossato speroni con tronchetto in plastica, consentiti e poco aggressivi, e che il medesimo, senza alcuna volontarietà, né intenzionalità, avrebbe lievemente fiaccato il cavallo durante il percorso, senza che ciò possa integrare gli estremi del maltrattamento o dell'utilizzo improprio degli speroni, essendo comune tra i cavalieri escoriare il proprio cavallo anche montando ludicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento addebitato al Fisichella ha trovato riscontro nelle evidenze cliniche riscontrate sia dalla Chief Steward, che dal veterinario in servizio, oltre che dalla stessa difesa dell'incolpato, che non contesta il fatto storico, ovverosia la presenza di escoriazioni sul cavallo (seppure sul solo fianco sinistro) e l'aver utilizzato gli speroni durante il percorso, ma riduce tali comportamento ad una normale attività di gara. Preliminarmente, occorre precisare che agli atti del procedimento vi sono due dichiarazioni del veterinario in servizio Dott. Montecchi, entrambe a disposizione della difesa, il quale ha precisato, successivamente alla prima visita del cavallo, e a *"parziale rettifica di quanto da me dichiarato"* che le escoriazioni erano presenti *"in entrambi i fianchi"* del cavallo.

A questo punto, quindi, occorre rammentare che il termine "abuso", ai sensi del Regolamento Veterinario Fise nella sezione Tutela del Benessere del cavallo, *<<indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo>>* e che tra queste azioni è indicata quella di *<<Utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato>>*.

Non si può, quindi, aderire alla impostazione difensiva, secondo la quale rientrerebbe nella normale gestione dell'animale nel montarlo anche in forma ludica quella di provocargli lesioni ai fianchi, anche sanguinanti come nel caso di specie. Il veterinario, infatti, ha confermato che le lesioni riscontrate sui fianchi del cavallo fossero *<<da sperone>>* e, dalle foto agli atti, si evince che vi fosse anche un

sanguinamento dell'animale, segno che esse fossero state appena inferte.

Nessuna esimente, quindi, è invocabile da parte dell'incolpato, il quale pur in assenza di precedenti, si è reso responsabile del comportamento addebitato, avendo provocato lesioni da uso eccessivo degli speroni al proprio equide, violando così l'art 24 RNSO, art 2 n. 3 Tutela del Benessere del cavallo Regolamento Veterinario Fise, art 1 comma 2 Regolamento di Giustizia Fise.

P.Q.M.

irroga al tesserato **GIOVANNI FISICHELLA** la sanzione della sospensione dall'attività agonistica di cui all'art 6 lettera d) per mesi **quattro**,

MANDA

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento al sig. **GIOVANNI FISICHELLA**, a mezzo pec per il tramite del legale di fiducia Avv. Cristina Marletta, autorizzando la pubblicazione

Roma, lì 12 Novembre 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò

